

**ORIGINALE**

12211/2015

Oggetto



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rel. Consigliere -

Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 18538-2011 proposto da:

**DG** **X**, domiciliato ex lege  
in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI  
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato  
SILVANO PAOLO SARDEGNA giusta procura speciale a  
margine del ricorso;

- **ricorrente** -**contro**

**I** S.P.A. **X** impresa designata  
per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che si  
costituisce a mezzo della società consortile per

Danno non patrimoniale da sinistro stradale - Liquidazione equitativa - Fondamento - Tabelle di Milano - Utilizzabilità - Fondamento - Condizioni - Limiti - Incapacità lavorativa specifica - Danno patrimoniale - Configurabilità - Incapacità lavorativa generica - Danno non patrimoniale - Configurabilità - Fondamento - Condizioni - Limiti - C.d. macropermanente - Incapacità lavorativa generica - Danno patrimoniale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze

*M. Amunni*  
*11.6.2015*  
*11-2014*

2015

403

azioni **GB** soggetta alla  
 direzione ed al coordinamento di Assicurazioni  
**G** S.P.A. congiuntamente rappresentata  
 dall'amministratore delegato Sig. **NG** e dal  
 Direttore Generale e legale rappresentante Sig.  
**MM**, nella qualità di procuratrice delle  
 società mandanti del Gruppo **G** tra cui  
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
 LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato  
 VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende giusta  
 procura speciale del Dott. Notaio **CM** in  
 MILANO il 29/1/2010, rep. n. 6352;

-
Liquidazione
-
Riconduzione
al danno
biologico -
Esclusione -
Liquidazione
del danno da
perdita
dell'incapacità
lavorativa
specificata -
Irrilevanza
-
Duplicazione
risarcitoria
-
Configurabilità
- Esclusione

R.G.N. 18538/2011

- *controricorrente* - Cron. 1224*nonchè contro*

Rep. e.l.

**M** ASSICURAZIONI SPA, **TP**, **TA** Id. 13/02/2015  
**FE**, **TD** e pu

**TF** tutti in proprio e in qualità di  
 eredi di **TO**, **FM**;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 414/2010 della CORTE D'APPELLO  
 di CATANZARO, depositata il 19/05/2010, R.G.N.  
 924/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
 udienza del 13/02/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI  
 ALESSANDRO SCARANO;

udito l'Avvocato PASQUALE SCRIVO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per  
il rigetto del ricorso;

CASSAZIONE.NET

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza del 19/5/2010 la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dei gravami interposti dalla società A s.p.a. ( in via principale ) nonché dal sig. GD e dalla società M Assicurazioni s.p.a. ( in via incidentale ), e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Cosenza n. 636/05, ha dichiarato la concorrente responsabilità del sig. OT e del conducente di altra autovettura rimasta ignota nella causazione del sinistro stradale avvenuto il 15 marzo 1993, per l'effetto ponendo solidalmente a carico degli eredi del T e delle compagnie assicuratrici A s.p.a., quale impresa designata per il F , e M Assicurazioni s.p.a. l'ammontare della somma dal giudice di prime cure liquidata in favore del D , trasportato nell'autovettura condotta dal T . rideterminanolo in diminuzione.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il D propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la società I s.p.a. ( a mezzo della GBS s.c.a.r.l., soggetta alla direzione e al coordinamento della società Assicurazioni G s.p.a., procuratrice delle società mandanti del GG tra cui la I s.p.a., già A s.p.a.), nella qualità.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il 1° motivo il ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1226, 2056 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Lamenta che <<le menomazioni subite dal D hanno irrimediabilmente compromesso il possibile esercizio di attività confacenti le sue attitudini, per cui pare giusta e doverosa la liquidazione del relativo danno riconosciuto dal giudice di prime cure ed irragionevole l'accorpamento nell'unica voce di danno biologico effettuato dal giudice d'appello>>.

Si duole che <<a parte l'incomprensibile motivo per cui nel danno da lucro cessante non sia contemplata la voce relativa all'invalidità generica del 25% per i motivi di cui sopra, il giudice d'appello tralascia la necessaria analisi dei rapporti tra lucro cessante e danno futuro, il cosiddetto danno da perdita di *chance*>>.

Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato l'orientamento interpretativo maturato anche nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la <<perdita di *chance*>> integra <<lesione del diritto all'integrità del proprio patrimonio, un danno certo (anche se non tale nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale, e non di un futuro risultato>>, da valutarsi <<assumendo come parametro di valutazione l'utile economico realizzabile diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo>>, ovvero equitativamente ex art. 1226 c.c.

Con il 2° motivo il ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 360, 1° co. n. 5 ( recte: n. 3 ), c.p.c.>>.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che essendo <<il danno patrimoniale futuro>> da valutarsi <<su base prognostica>>, il <<danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici, sicché provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità ( c.d. micropermanenti, le quali non producono danno patrimoniale, ma costituiscono mere componenti del danno biologico ), è possibile presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura (non necessariamente in modo proporzionale), qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà>>.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte fondati, e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, diversamente che per quello patrimoniale, del danno non patrimoniale il ristoro pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1°/4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106).

Valutazione equitativa che è diretta a determinare «la compensazione economica socialmente adeguata» del pregiudizio, quella che «l'ambiente sociale accetta come compensazione equa» (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., 7/6/2011, n. 12408).

Subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile certo ( e non meramente eventuale o ipotetico ) ( cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478. E già Cass., 19/6/1962, n. 1536 ) e alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà ( v. Cass., 24/5/2010, n. 12613. E già Cass., 6/10/1972, n. 2904 ) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo pertanto alla *quantificazione* e non già all'*individuazione* del danno ( non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 c.c.: v. Cass., 11/5/2010, n. 11368; Cass., 6/5/2010, n. 10957; Cass., 10/12/2009, n. 25820; e, da ultimo, Cass., 4/11/2014, n. 23425 ), la valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione.

Come avvertito anche in dottrina, l'esigenza di una tendenziale uniformità della valutazione di base della lesione non può d'altro canto tradursi in una preventiva tariffazione della persona, rilevando aspetti personalistici che rendono necessariamente individuale e specifica la relativa

quantificazione nel singolo caso concreto ( cfr. Cass., 31/5/2003, n. 8828 ).

Il danno non patrimoniale non può comunque essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all'effettiva natura o entità del danno ( v. Cass., 12/5/2006, n. 11039; Cass., 11/1/2007, n. 392; Cass., 11/1/2007, n. 394 ), ma deve essere *congruo*.

Per essere congruo, il ristoro deve tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 29/3/2007, n. 7740. Nel senso che il risarcimento deve essere senz'altro "integrale" v. peraltro Cass., 17/4/2013, n. 9231).

Alla stessa stregua di quanto si verifica relativamente al danno patrimoniale [ il quale com'è noto si scandisce in danno emergente e lucro cessante, e ciascuna di queste "categorie" o "sottocategorie" è a sua volta compendiata da una pluralità di voci o aspetti o sintagmi, quali ad esempio, avuto riguardo al danno emergente, il mancato conseguimento del bene dovuto o la perdita di beni integranti il proprio patrimonio, il c.d. fermo tecnico, le spese ( di querela per l'avvocato difensore, per il C.T., funerarie, ecc. ); ovvero, con riferimento al lucro cessante, la perdita della clientela, la irrealizzazione di rapporti contrattuali con terzi, il discredito professionale, la perdita di prestazioni alimentari o lavorative, la perdita della capacità

lavorativa specifica, aspetti ( o voci ) che ovviamente non ricorrono tutti sempre e comunque in ogni ipotesi di illecito o di inadempimento, e il cui ristoro dipende dalla verifica della loro sussistenza, con conseguente differente entità del *quantum* da liquidarsi al danneggiato/creditore nel singolo caso concreto ], attesa la diversità ontologica degli aspetti ( o voci ) di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale è necessario che essi, in quanto sussistenti e provati, vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro ( v., da ultimo, Cass., 23/4/2013, n. 9770; Cass., 17/4/2013, n. 9231; Cass., 7/6/2011, n. 12273; Cass., 9/5/2011, n. 10108 ).

Al di là di affermazioni di principio secondo cui il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. precluderebbe la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (v. Cass., 12/2/2013, n. 3290; Cass., 14/5/2013, n. 11514), viene poi generalmente ( anche in tali decisioni ) a darsi comunque rilievo alla circostanza che nel liquidare l'ammontare dovuto a titolo di danno non patrimoniale il giudice abbia invero tenuto conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi dello stesso nel singolo caso concreto, facendo luogo alla c.d. *personalizzazione* della liquidazione (cfr., da ultimo, Cass., 23/9/2013, n. 21716).

Emerge evidente come rimanga a tale stregua invero sostanzialmente osservato il principio dell'integralità del ristoro, sotto il suindicato profilo della necessaria

considerazione di tutti gli aspetti o voci in cui la categoria del danno non patrimoniale si scandisce nel singolo caso concreto, non essendovi in realtà differenza tra la determinazione dell'ammontare a tale titolo complessivamente dovuto mediante la somma dei vari "addendi", e l'imputazione di somme parziali o percentuali del complessivo determinato ammontare a ciascuno di tali aspetti o voci ( v. Cass., 23/1/2014, n. 1361 ).

Nella giurisprudenza di legittimità si è per altro verso sottolineato che il principio della integralità del ristoro subito da quest'ultimo non si pone invero in termini antitetici bensì trova correlazione con il principio in base al quale il danneggiante/debitore è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l'inadempimento a lui causalmente ascrivibile, l'esigenza della cui tutela impone anche di evitarsi duplicazioni risarcitorie ( v. Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., 14/9/2010, n. 19517 ), che si configurano ( solo ) allorché lo stesso aspetto ( o voce ) viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito o dall'inadempimento e incidenti sulla persona del danneggiato/creditore.

Duplicazioni risarcitorie si hanno pertanto solo allorché lo stesso aspetto ( o voce ) viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici e diversi

aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito o dall'inadempimento e incidenti sulla persona del danneggiato/creditore.

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non già il "nome" assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall'attore ( "biologico", "morale", "esistenziale" ), ma unicamente il *concreto pregiudizio preso in esame* dal giudice.

Si ha, pertanto, duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia liquidato due volte, sebbene con l'uso di nomi diversi ( v. Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., 6/4/2011, n. 7844. In tal senso deve intendersi invero anche quanto affermato anche da Cass., Sez. Un., 16/2/2009, n. 3677: «Il c.d. danno esistenziale ... costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato» ).

È invero compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla relativa integrale riparazione ( v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972 ).

Le Sezioni Unite del 2008 avvertono che i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in

caso di liquidazione del danno biologico, cui viene riconosciuta «portata tendenzialmente onnicomprensiva».

In tal senso è da intendersi la statuizione secondo cui la sofferenza morale non può risarcirsi più volte, allorquando essa non rimanga allo stadio interiore o intimo ma si obiettivizzi, degenerando in danno biologico o in danno esistenziale.

Non condivisibile è invece l'assunto secondo cui, allorquando vengano presi in considerazione gli *aspetti relazionali*, il danno biologico assorbe sempre e comunque il c.d. danno esistenziale (in tal senso v. invece Cass., 10/2/2010, n. 3906; Cass., 30/11/2009, n. 25236).

È infatti necessario verificare *quali* aspetti relazionali siano stati valutati dal giudice, e se sia stato in particolare assegnato rilievo anche al ( *radicale* ) *cambiamento di vita*, all'alterazione/cambiamento della *personalità* del soggetto, in cui di detto aspetto ( o voce ) del danno non patrimoniale si coglie il significato pregnante [ per un'ipotesi di ritenuta esaustività della liquidazione operata dal giudice di merito del danno non patrimoniale (subito da gestante non posta in condizione, per errore diagnostico, di decidere se interrompere la gravidanza), utilizzando come parametro di riferimento quello di calcolo del danno biologico, espressamente al riguardo indicando in motivazione che «la fattispecie costituiva un caso paradigmatico di lesione di un diritto della persona, di rilievo costituzionale, che indipendentemente da un danno morale o biologico, peraltro sempre possibile, impone comunque al danneggiato di condurre

giorno per giorno, nelle occasioni più minute come in quelle più importanti, una vita diversa e peggiore, di quella che avrebbe altrimenti condotto», v. Cass., 4 gennaio 2010, n. 13].

In presenza di una liquidazione del danno biologico che contempra in effetti anche siffatta negativa incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato, è correttamente da escludersi la possibilità che, in aggiunta a quanto a tale titolo già determinato, venga attribuito un ulteriore ammontare a titolo ( anche ) di danno esistenziale.

Analogamente deve dirsi allorquando la liquidazione del danno morale sia stata espressamente estesa anche ai profili relazionali nei termini propri del danno esistenziale ( cfr. Cass., 15/4/2010, n. 9040, ove si è ravvisato essere indubbio che il giudice del merito, nel liquidare il "danno morale" dei genitori per la morte del figlio all'esito di sinistro stradale, avesse nel caso tenuto in considerazione anche la <<perdita del rapporto parentale>>, sottolineando non assumere al riguardo <<rilievo il *nomen iuris* adottato dal giudice e dalle parti>> bensì «i tipi di pregiudizio che vengono complessivamente risarciti nella liquidazione del danno non patrimoniale da fatto configurabile come reato»; Cass., 16/9/2008, n. 23275 ).

Laddove siffatti aspetti relazionali non siano stati invece presi in considerazione ( del tutto ovvero secondo i profili peculiarmente connotanti il c.d. danno esistenziale ), dal relativo ristoro non può invero prescindersi [ corretta appare l'affermazione, nel caso peraltro riferita al «comportamento

illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato», secondo cui i danni ex art. 2059 c.c. debbono essere liquidati «in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)», che si rinviene in Cass., 17 settembre 2010, n. 19816 ].

Come già più sopra osservato, il ristoro del danno non patrimoniale è imprescindibilmente rimesso alla relativa valutazione equitativa.

Con particolare riferimento alla liquidazione del danno alla salute, si è in giurisprudenza costantemente affermata la necessità per il giudice di fare luogo ad una valutazione che, muovendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto ( cfr. in particolare Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972. E già Corte Cost., 14/7/1986, n. 184 ).

È invero compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo al relativo integrale ristoro (v.

Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

A tale stregua è allora esclusa la possibilità di applicarsi in modo "puro" parametri rigidamente fissati in astratto, giacché non essendo in tal caso consentito discostarsene, risulta garantita la prevedibilità delle decisioni ma assicurata invero una uguaglianza meramente formale, e non già sostanziale ( cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361 ).

Del pari inidonea è una valutazione rimessa alla mera intuizione soggettiva del giudice, e quindi, in assenza di qualsiasi criterio generale valido per tutti i danneggiati a parità di lesioni, sostanzialmente al suo mero arbitrio ( cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361 ).

Se una siffatta valutazione vale a teoricamente assicurare un'adeguata personalizzazione del risarcimento, non altrettanto può infatti dirsi circa la parità di trattamento e la prevedibilità della decisione (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408, ove si sottolinea come la circostanza che lesioni della stessa entità, patite da persone della stessa età e con conseguenze identiche, siano liquidate in modo fortemente difforme non possa ritenersi una mera circostanza di fatto ma integra una vera e propria «violazione della regola di equità»).

I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere dunque idonei a consentire la c.d. *personalizzazione* del danno (v. Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass., Sez. Un., 11/11/2008,

n. 26972; Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/6/2006, n. 13546), al fine di addivenirsi ad una liquidazione *congrua*, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione -nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti- sul territorio nazionale ( v. Cass., 13/5/2011, n. 10528; Cass., 28/11/2008, n. 28423; Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/7/2006, n. 15760 ).

In tema di liquidazione del danno, e di quello non patrimoniale in particolare, l'equità si è da questa Corte intesa nel significato di «adeguatezza» e di «proporzione», assolvendo alla fondamentale funzione di «garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale», con eliminazione delle «disparità di trattamento» e delle «ingiustizie» ( così Cass., 7/6/2011, n. 12408 ).

I criteri da adottarsi al riguardo debbono consentire pertanto una valutazione che sia *equa*, e cioè *adeguata e proporzionata* (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di *ristorare il pregiudizio effettivamente subito* dal danneggiato, a tale stregua pertanto del pari aliena da duplicazioni risarcitorie ( v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844 ), in ossequio al principio per il quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l'inadempimento ad essi causalmente ascrivibile ( v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844 ).

Ne consegue che la liquidazione di un ammontare che si prospetti *non congruo* rispetto al caso concreto, in quanto *irragionevole* e *sproporzionato* per difetto o per eccesso ( v. Cass., 31/8/2011, n. 17879 ), e pertanto sotto tale profilo *non integrale*, il sistema di quantificazione verrebbe per ciò stesso a palesarsi inidoneo a consentire al giudice di pervenire ad una valutazione informata ad equità, legittimando i dubbi in ordine alla sua legittimità.

Com'è noto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale valida soluzione si è ravvisata essere invero quella costituita dal sistema delle tabelle ( v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972. V. altresì Cass., 13/5/2011, n. 10527 ).

Le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. ( v. Cass., 19/5/1999, n. 4852 ).

Tale sistema costituisce peraltro solo una modalità di calcolo tra le molteplici utilizzabili (per l'adozione, quanto al danno morale da reato, del criterio della odiosità della condotta lesiva, e quanto al c.d. danno esistenziale, del criterio al *clima di intimidazione* creato nell'ambiente lavorativo dal comportamento del datore di lavoro e al *peggioramento delle relazioni* interne al nucleo familiare in conseguenza di esso, v. Cass., 19/5/2010, n. 12318).

Fondamentale è che, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità, e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logico al riguardo seguito, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato ( v., da ultimo, Cass., 30/5/2014, n. 12265; Cass., 19/2/2013, n. 4047; Cass., 6/5/2009, n. 10401 ), al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità.

Lo stesso legislatore, oltre alla giurisprudenza, ha fatto ad esse espressamente riferimento.

In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, il d.lgs. n. 209 del 2005 ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti.

Già anteriormente era stato previsto ( con D.M. 3 luglio 2003, e a far data dall'11 settembre 2003 ) un regime speciale per il danno biologico lieve o da micropermanente (fino a 9 punti).

In assenza di tabelle normativamente determinate, come ad esempio per le c.d. macropermanenti e per le ipotesi diverse da quelle oggetto del suindicato decreto legislativo, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali ( per l'affermazione che tali tabelle costituiscono il c.d. "notorio locale" v. in particolare Cass., 1° giugno 2010, n. 13431 ), la cui utilizzazione è stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda ad adeguata *personalizzazione* della liquidazione

del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine «di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza» ( v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 ).

Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare ( o quantomeno ridurre ) -al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali- ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3, 2° co., Cost., questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni di non lieve entità ( dal 10% al 100% ) conseguenti alla circolazione ( v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402 ).

Essendo l'equità il contrario dell'arbitrio, la liquidazione equitativa operata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità ( solamente ) laddove risulti non congruamente motivata, dovendo di essa «darsi una giustificazione razionale a posteriori» ( v. Cass., 7/6/2011, n. 12408 ).

Si è al riguardo per lungo tempo esclusa la necessità per il giudice di motivare in ordine all'applicazione delle tabelle in uso presso il proprio ufficio giudiziario, essendo esse fondate sulla media dei precedenti del medesimo, e avendo la relativa adozione la finalità di uniformare, quantomeno nell'ambito

territoriale, i criteri di liquidazione del danno (v. Cass., 2/3/2004, n. 418), dovendo per converso adeguatamente motivarsi la scelta di avvalersi di tabelle in uso presso altri uffici ( v. Cass., 21/10/2009, n. 22287; Cass., 1°/6/2006, n. 13130; Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 3/8/2005, n. 16237 ).

Essendo la liquidazione del *quantum* dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si escludeva altresì che l'attività di quantificazione del danno fosse di per sé soggetta a controllo in sede di legittimità, se non sotto l'esclusivo profilo del vizio di motivazione, in presenza di totale mancanza di giustificazione sorreggente la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni (cfr., da ultimo, Cass., 19/5/2010, n. 12918; Cass., 26/1/2010, n. 1529). In particolare laddove la liquidazione del danno si palesasse manifestamente fittizia o irrisoria o simbolica o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura e all'entità del danno dal medesimo giudice accertate (v. Cass., 16/9/2008, n. 23725; Cass., 2/3/2004, n. 4186; Cass., 2/3/1998, n. 2272; Cass., 21/5/1996, n. 4671).

La Corte Suprema di Cassazione è peraltro recentemente pervenuta a radicalmente mutare tale orientamento.

La mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, si è ravvisato integrare violazione di norma di

diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. ( v. Cass., 7/6/2011, n. 12408, ove si è altresì precisato che al fine di evitarsi la declaratoria di inammissibilità del ricorso per la novità della questione non è sufficiente che in appello sia stata prospettata l'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorre che il ricorrente si sia specificamente doluto, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano; e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti. In tanto, dunque, la violazione della regola *iuris* può essere fatta valere in sede di legittimità ex art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. in quanto la questione sia già stata specificamente posta nel giudizio di merito. Conformemente v. Cass., 22/12/2011, n. 28290 ).

Si è quindi al riguardo ulteriormente precisato che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, sottolineandosi che incongrua è la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione

dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire ( v. Cass., 30/6/2011, n. 14402 ).

Va per altro profilo sottolineato come risponda ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che all'interno del risarcimento del danno alla persona, il danno da riduzione della *capacità lavorativa generica* non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia ( in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto ) in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico ( v. Cass., 25/8/2014, n. 18161; Cass., 6/8/2004, n. 15187 ).

Il danno da riduzione della *capacità lavorativa specifica* è viceversa generalmente ricondotta nell'ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale ( cfr. in particolare Cass., 9/8/2007, n. 17464 e Cass., 27/1/2011, n. 1879 ), precisandosi peraltro al riguardo che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso ( v. Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass., 21/4/2010, n. 9444 ).

Recentemente si è da questa Corte prospettato che allorquando trattasi di postumi di *lieve entità*, o comunque manchino elementi

concreti dai quali desumere una incidenza della lesione sulla attività di lavoro attuale o futura del soggetto leso, vanno escluse l'esistenza e la risarcibilità di qualsiasi danno da riduzione della capacità lavorativa, mentre va privilegiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) idoneo a cogliere, nella sua totalità, il pregiudizio subito dal soggetto nella sua integrità psico-fisica ( v. Cass., 24/2/2011, n. 4493 ).

Si al riguardo peraltro sottolineato come la circostanza che i postumi permanenti di lieve entità, non essendo idonei ad incidere sulla capacità di guadagno, non pregiudichino la capacità lavorativa e rientrino nel danno biologico come menomazione della salute psicofisica della persona, non significa che il danno biologico "assorba" anche la menomazione della generale attitudine al lavoro, giacché al danno alla salute resta pur sempre estranea la considerazione di esiti pregiudizievoli sotto il profilo dell'attitudine a produrre guadagni attraverso l'impiego di attività lavorativa.

Gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono pertanto consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito ( cfr. Cass., 24/2/2011, n. 4493 ).

A tale stregua vanno al danneggiato risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo ( *danni da incapacità lavorativa specifica* ) ma anche i danni gli eventuali danni patrimoniali

ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito.

In tale ipotesi l'invalidità subita dal danneggiato in conseguenza del danno evento lesivo si riflette infatti comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante.

Va a tale stregua escluso che il danno da incapacità lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito e si sostanzi sempre e comunque in una menomazione dell'integrità psicofisica risarcibile quale danno biologico, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908).

La lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, può invero costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacità lavorativa specifica (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908).

Orbene, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.

ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere ( anche ) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito.

In tale ipotesi l'invalidità subita dal danneggiato in conseguenza del danno evento lesivo si riflette infatti comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante.

Va a tale stregua escluso che il danno da incapacità lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito e si sostanzi sempre e comunque in una menomazione dell'integrità psicofisica risarcibile quale danno biologico, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908).

La lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, può invero costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacità lavorativa specifica (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908).

Orbene, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.

In particolare laddove ha ravvisato <<la fondatezza dell'appello principale con riferimento alle modalità di computo del danno patrimoniale adottate dal Tribunale>>, affermando che esso <<porta, incomprensibilmente, alla duplicazione delle poste risarcitorie>>, giacché la sentenza di primo grado oggetto di gravame <<aggiunge ... la liquidazione del danno patrimoniale relativo alla incidenza sulle sue attitudini (la c.d. semispecifica", categoria infine negata nella sua configurabilità) nella misura del 25%; quella legata alla riduzione della capacità lavorativa specifica ( 50% ) si aggiunge invece al danno patrimoniale da lucro cessante>>, sicché <<non v'è dubbio alcuno che "il riflesso sulle attività confacenti alle sue attitudini" (così lapidariamente definita dalla ctu ed altrettanto enigmaticamente fissata nel 25%), se inteso come generica attitudine della persona al lavoro, rientra già nella liquidazione del danno biologico, mentre se riferito ad un riflesso sull'attività in concreto svolta dal soggetto, rientra nella riduzione della capacità lavorativa specifica, che è specifico danno da lucro cessante. E' chiaro allora che, a titolo di danno patrimoniale, al **D** spetta il danno da lucro cessante costituito dalla riduzione della capacità lavorativa specifica, e questa riduzione si traduce in un pregiudizio patrimoniale legato alla minor capacità di produrre reddito>>.

Ancora, laddove ha precisato: <<Dunque, le voci che il primo giudice ha singolarmente liquidato quale "riflesso sulle attività confacenti alle sue attitudini" altro non è che un aspetto già

considerato nella valutazione del danno biologico; mentre le liquidazioni del "riflesso sull'attività lavorativa specifica" e del "danno da lucro cessante" sono altrettante ripetizioni dello stesso pregiudizio patrimoniale, sì che deve necessariamente pervenirsi alla liquidazione dei due tipi di danno con l'accorpamento delle duplicazioni considerate in un'unica voce per ciascuno di essi>>.

Vale al riguardo osservare che, trattandosi di invalidità generica del 25%, nella specie si verte invero in ipotesi di c.d. *macropermanente*, sicché rimane certamente escluso il profilo della lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto danneggiato rientrante nell'aspetto ( o voce ) del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, e la relativa liquidazione non può essere pertanto in questo ricompreso.

Trattasi di danno che viene per converso in rilievo sotto il (differente) profilo dell'eventuale *ulteriore danno patrimoniale* derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, in quanto per la sua entità l'invalidità non consente al danneggiato la possibilità di attendere ( anche ) ad *altri lavori* confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed idonei alla produzione di fonti di reddito, oltre a quello specificamente prestato al momento del sinistro.

A tale stregua, si tratta allora di un aspetto del danno da lucro cessante ( cfr., da ultimo Cass., 13/7/2011, n. 15385 ) di cui si compendia la categoria generale del danno patrimoniale, concernente la capacità di produzione di reddito futuro, o, più

precisamente, della *perdita di chance*, da questa Corte intesa quale entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce (come sostenuto anche dalla migliore dottrina) un risarcibile danno da considerarsi non già futuro ( nel qual senso v. peraltro, da ultimo, Cass., 12/2/2015, n. 2737; Cass., 17/4/2008, n. 10111 ) bensì danno certo ed attuale in proiezione futura ( nella specie, ad esempio la perdita di un'occasione favorevole di prestare altro e diverso lavoro confacente alle attitudini e condizioni personali ed ambientali del danneggiato idoneo alla produzione di fonte di reddito ).

Danno che, ove dal giudice di merito individuato ed accertato, con adeguata verifica dell'assolvimento del relativo onere probatorio incombente sul danneggiato il quale può al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva ( v. Cass., 13/7/2011, n. 15385; Cass., 11/5/2010, n. 11353; Cass., 19/2/2009, n. 4052; Cass., 30/1/2003, n. 1443 ), va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass., 17/4/2008, n. 10111, e, da ultimo, Cass., 12/2/2015, n. 2737).

La sua attribuzione, se dal giudice del merito riconosciuta come dovuta, diversamente da quanto dalla corte di merito affermato nell'impugnata sentenza non realizza pertanto, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto, alcuna duplicazione nemmeno in presenza del riconoscimento e della liquidazione del danno da *incapacità lavorativa specifica*, il quale attiene invero al risarcimento del diverso pregiudizio che al danneggiato consegua in relazione al differente aspetto dell'impossibilità di

attendere alla specifica attività lavorativa in essere al momento del sinistro, nella specie <<l'attività di ambulante>> dall'odierno ricorrente all'epoca <<svolta alle dipendenze del TO >>.

Dell'impugnata sentenza, assorbita ogni ulteriore e diversa questione, va pertanto disposta la cassazione in relazione, con rinvio ad altra corte di merito, che si indica nella Corte d'Appello di Reggio Calabria, la quale procederà a nuovo esame, facendo applicazione del seguente principio:

*In tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale da non consentire, per la sua entità ( nella specie del 25% ), la possibilità di attendere ( anche ) a lavori altri e diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro confacenti alle attitudini e alle condizioni personali ed ambientali del danneggiato integra non già lesione di un'attitudine o di un modo di essere del medesimo, rientrante nell'aspetto ( o voce ) del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, bensì un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance ( il cui accertamento spetta al giudice di merito e va dal medesimo stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c ), derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica.*

*Trattasi di danno patrimoniale che, se e in quanto dal giudice di merito riconosciuto sussistente, va considerato ulteriore rispetto al danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica, concernente il diverso aspetto dell'impossibilità per il*

danneggiato di ( continuare ad ) attendere all'attività lavorativa prestata al momento del sinistro (nella specie, di venditore ambulante dipendente), dovendo ( anche ) da questo essere pertanto tenuto distinto, con autonoma valutazione ai fini della relativa quantificazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**


La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Reggio Calabria.

Roma, 13/2/2015


Il Consigliere est.



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziaro  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi ..... 12 GIU 2015  
Il Funzionario Giudiziaro  
Innocenzo BATTISTA

